



CITTÀ DI VALDAGNO

(PROVINCIA DI VICENZA)

DIREZIONE RISORSE

Tel. 0445/428229 - Fax.0445/428226

e-mail:contabilita@comune.valdagno.vi.it - <http://www.comune.valdagno.vi.it>

CAPITOLATO D'ONERI DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019, OLTRE EVENTUALE RINNOVO.

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1) La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti , secondo quanto disposto dal Dec. Leg.vo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dai vigenti regolamenti comunali in materia e dal piano generale degli impianti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/2008 e successive modificazioni, con l'applicazione delle relative tariffe in vigore.
- 2) La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività ad essa inerenti, provvedendo alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al rinnovo degli impianti di affissione esistenti e alla eventuale installazione di nuovi impianti di affissione secondo quanto previsto dal piano generale degli impianti di cui al comma precedente.
- 3) Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dal decreto e dal regolamento suddetti ed è tenuto a provvedere, senza eccezione alcuna, a tutte le spese, comprese quelle per il personale.

Art. 2 - Conferimento e durata della concessione

- 1) La concessione, tra i soggetti iscritti all'albo di cui al D.M. 11.09.2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito nella lettera d'invito/disciplinare di gara di gara.
- 2) La concessione del servizio in oggetto ha la durata di cinque anni, con inizio dall'01.01.2015 e scadenza il 31.12.2019, con possibilità di rinnovo ovvero proroga espressa ove ricorrano ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto della normativa vigente alla data di scadenza.
- 3) Il concessionario almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza della presente concessione deve manifestare il proprio consenso alla proroga: in difetto si riterrà che lo stesso non abbia interesse. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.
- 4) La concessione si intende risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel

corso della gestione vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa o dei presupposti impositivi.

- 5) Qualora il Comune deliberi la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari - di cui all'art. 62 del Dec. Leg.vo n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione di cui al presente capitolato prosegue fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Art. 3 - Nullità della concessione

La concessione è nulla, ove non sia iniziata la gestione del servizio, nel caso di falsità della dichiarazione attestante che il soggetto partecipante alla gara ed i soci delle società che rappresenta non detengono a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla gara.

Art. 4 - Osservanza delle leggi e del regolamento

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, regolate dal Dec. Leg.vo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, il Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, il D.M. 11.09.2000, n. 289, la L. 27.07.2000, n. 212, i regolamenti comunali vigenti in materia e le norme del codice della strada, con l'applicazione di quanto contenuto nel piano generale degli impianti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/2008 e successive modificazioni, e delle tariffe vigenti.

Art. 5 - Rescissione contrattuale

- 1) Il Comune ha la facoltà di recesso durante tutto il periodo di affidamento, da comunicare con lettera raccomandata con 3 (tre) mesi di anticipo nei seguenti casi:
 - ritardo nel versamento delle riscossioni dei tributi in concessione alle scadenze trimestrali;
 - ripetute irregolarità nella gestione dei tributi in oggetto;
 - impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
 - mancato reintegro della cauzione di cui al successivo art. 11 entro 30 (trenta) giorni dalla sua riduzione;
 - mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi stabiliti dal presente capitolato, diversi da quelli previsti dall'art. 6.
- 2) La contestazione degli addebiti di cui al comma precedente avviene tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro 10 (dieci) giorni non pervengano giustificazioni adeguate si procede alla rescissione dal contratto come sopra specificato.
- 3) Il Comune può anche recedere dal contratto prima della scadenza ove ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti impongano l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In tal caso il concessionario non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuata fino alla data del recesso, e deve restituire al Comune i beni ricevuti in uso in buone condizioni di conservazione e di regolare funzionamento.

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

- 1) Il contratto si risolve qualora sia accertata la responsabilità del concessionario per:
 - a) mancato versamento delle somme dovute per due scadenze mensili consecutive;
 - b) gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;

- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale nei confronti del concessionario;
- d) sospensione o abbandono della gestione;
- e) subaffidamento in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
- f) reiterate violazioni degli obblighi di cui agli artt. 13 e 14;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 17;
- h) reiterate e giustificate lamentele da parte dell'utenza.

Tali circostanze devono essere oggetto di specifiche contestazioni scritte da parte del Comune, con facoltà del concessionario di fornire adeguate giustificazioni.

- 2) La risoluzione del contratto avviene mediante apposito motivato provvedimento del Comune.
- 3) La risoluzione produce, con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, la cessazione della conduzione del servizio affidato con conseguente perdita da parte del concessionario del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura e di ogni altro potere in ordine alle procedure di liquidazione, di accertamento e di riscossione
- 4) Ai fini di cui al comma precedente il Comune provvede a diffidare il concessionario a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso. Il concessionario deve immediatamente effettuare la consegna al Comune di tutti i beni conferiti, degli archivi informatici, nonché tutta la documentazione relativa alla gestione effettuata e tutto quanto occorra per non interrompere lo svolgimento del servizio.
- 5) Resta ferma la responsabilità del concessionario per ogni danno conseguente all'inadempimento salve le ulteriori responsabilità.

Art. 7 - Carattere del servizio

- 1) Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, pertanto, non possono per alcuna ragione essere sospese, interrotte o abbandonate.

Art. 8 - Divieti

- 1) E' tassativamente vietato al concessionario cedere ovvero subappaltare il servizio conferito ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, pena l'immediata risoluzione del contratto e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune
- 2) E' altresì fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 9 - Corrispettivo del servizio

- 1) Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio in misura unica - quale risulta dalla gara - rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori. Rimangono di competenza del concessionario i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti.
- 2) Il concessionario deve, in ogni caso, versare al Comune un minimo garantito annuo - quale risulta dalla gara - distinto negli importi di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, al netto dell'aggio di riscossione.
- 3) Qualora nel corso della concessione si verificano, a seguito di provvedimenti legislativi o atti amministrativi comunali, variazioni delle tariffe vigenti o revisione delle norme regolamentari, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che tali

variazioni superino la misura del 10% (dieci per cento).

- 3) Ai fini e per gli effetti di cui al precedente comma, la misura percentuale dell'aggio è rideterminata rapportando il corrispettivo riconosciuto al concessionario nell'anno precedente, espresso in valore assoluto, con il gettito dell'anno interessato dalla variazione normativa, mentre il minimo garantito è adeguato sulla base della variazione percentuale del gettito conseguente alla modifica normativa.
- 4) Qualora la stipula della concessione avvenga in data successiva al 1° gennaio 2015, il Comune riconosce al concessionario, ai fini del computo del minimo garantito, i ratei d'imposta ed i diritti riscossi dal 1° gennaio in poi.
- 5) La commissione di cui all' art. 14 lett e), così come previsto dall'art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93, verrà interamente riconosciuta al concessionario al fine di consentire di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla non programmazione dell'uscita.
- 6) I compensi per le sanzioni tributarie e interessi spettano al Comune nella stessa percentuale prevista per la rispettiva imposta e al concessionario spetta l'aggio di riscossione offerto in sede di gara. Le somme riscosse in via definitiva per imposta, sanzioni e interessi in caso di omessa denuncia (e relativo omesso versamento) **per il primo anno accertato**, ossia qualora vengano accertati evasori fiscali, saranno ripartiti tra Comune e Concessionario rispettivamente per il 50% ciascuno.

Art. 10 - Versamenti

- 1) Il concessionario deve costituire distinti conti correnti postali per il pagamento delle somme dovute dai contribuenti con la possibilità di accesso per visione al Comune.
- 2) Il concessionario deve versare alla tesoreria comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio di competenza, in rate mensili entro il decimo giorno del mese successivo a quello del mese di riferimento. In alternativa, i versamenti possono anche essere effettuati a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria comunale: in tal caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservato dei termini sopra stabiliti.
- 3) L'importo del versamento di cui al comma precedente, come risultante dalla distinta e dai bollettari di riscossione, non può comunque essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, oltre alle eventuali addizionali riscosse, fatto salvo il conguaglio a favore dello stesso concessionario in occasione dei successivi versamenti, qualora le riscossioni superino la rata trimestrale stessa.
- 4) Tutte le sanzioni per omessa od infedele denuncia e per ritardato pagamento dei tributi e relativi interessi, concorrono alla determinazione del minimo garantito

Art. 11 - Cauzione

- 1) Il concessionario, a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a prestare una cauzione, costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, per l'ammontare totale corrispondente al minimo garantito annuo di cui al precedente art. 9, comma 2, a favore del Comune per tutta la durata della concessione.
- 2) Tale cauzione può essere costituita, presso la tesoreria comunale, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito sul libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune. Per la costituzione della cauzione mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria si applicano i limiti e le disposizioni vigenti in materia.

- 3) Le somme dovute dal concessionario a qualsiasi titolo possono essere prelevate su semplice richiesta del Comune da quanto prestato a titolo di cauzione. In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare l'importo della cauzione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Comune, pena l'applicazione di quanto stabilito agli artt. 5 e 21 del presente capitolato.
- 4) Qualora l'ammontare della cauzione non sia sufficiente a coprire dette somme, il Comune può altresì riscuotere quanto di propria spettanza utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.
- 5) Oltre a quanto previsto al precedente comma 3), il concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione, su richiesta ed entro i termini stabiliti dal Comune, qualora il gettito dei tributi in concessione aumenti in misura superiore al 30 (trenta) per cento rispetto a quanto stabilito nell'annuale bilancio comunale di previsione.
- 6) La cauzione è svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, come di seguito specificato, nonché successivamente all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

Art. 12 - Domicilio del concessionario ed organizzazione ufficio

- 1) Il concessionario deve eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti e per tutta la durata dell'appalto presso il Comune di Valdagno.
- 2) Il concessionario deve disporre, a proprie spese e per tutta la durata della concessione, di un idoneo ufficio in città di gradimento per il Comune sia per le funzioni da svolgere, che per la sua posizione, fornito di apparecchio telefonico e fax e di apposita attrezzatura per una gestione informatizzata dei tributi oggetto della concessione. I numeri di telefono e di fax dovranno apparire anche nell'elenco abbonati redatto in forma cartacea.
- 3) L'ufficio deve essere aperto ed accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì compresi. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con l'Ufficio Tributi del Comune e dovranno conformarsi con gli orari di lavoro dell'Ufficio Tributi medesimo.
- 4) All'ingresso dell'ufficio, sulla pubblica via e sulla porta, deve essere apposta un'insegna con la scritta "nome concessionario - servizio comunale imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Valdagno".

Art. 13 - Gestione del servizio: norme generali

- 1) Il concessionario esegue il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, sollevando in ogni caso il Comune di Valdagno da qualsiasi responsabilità.
- 2) Il concessionario deve tenere nell'ufficio, esposti a disposizione del pubblico in modo da potersi facilmente consultare, i regolamenti, le tariffe, un elenco indicante gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono i moduli di denuncia, i bollettini di versamento e quanto altro utile per la corretta informazione ed il buon andamento della gestione del servizio di cui al presente capitolato.
- 3) Il concessionario garantisce l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio, obbligandosi altresì a:
 - a) informare, a propria cura e spese, con congruo anticipo, ogni singolo contribuente circa la scadenza dei versamenti dei tributi oggetto della presente concessione, dei relativi importi e delle modalità di pagamento;
 - b) ricevere gli eventuali reclami e ricorsi giurisdizionali degli utenti, una

copia dei quali dovranno essere immediatamente trasmessi al Comune con le relative proprie controdeduzioni;

- c) mettere a disposizione dei contribuenti un sito informatico ove vengono inserite tutte le informazioni di cui al comma precedente;
 - d) dare la consultazione e la stampa diretta delle banche dati dei contribuenti e dei tributi oggetto della presente concessione direttamente agli uffici comunali.
 - e) garantire la presenza presso il locale ufficio, per l'orario di apertura indicato nel progetto tecnico, di un dipendente regolarmente assunto, garantendo il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
- 4) Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del D.M. 11.09.2000, n. 289, non si trovi nei casi di incompatibilità previsti all'art. 9 del medesimo decreto, e di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 47, 21 e 76 del Dec. Leg.vo 28.12.2000, n. 445.
 - 5) Il concessionario o il suo rappresentante, come individuato al precedente comma, deve tenere costanti contatti con il servizio comunale competente e deve presentare annualmente, entro il mese di gennaio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, agli avvisi di accertamento emessi, ai ricorsi pervenuti e all'esito del contenzioso, al fine di consentire al Comune di valutare l'andamento degli incassi - in relazione agli interventi del concessionario - e la corretta applicazione delle norme di legge.
 - 6) Il concessionario organizza le attività di liquidazione, accertamento e riscossione a propria discrezione osservando le disposizioni richiamate al precedente art. 4 e può, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o agenzia di zona la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.
 - 7) Il concessionario deve comunque conservare in sede, per tutta la durata della presente concessione, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione, con l'obbligo di produrre, su semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza del Comune.
 - 8) Per la gestione contabile dei tributi oggetto della presente concessione, il concessionario deve applicare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, di cui al D.M. 26.04.1994.
 - 9) Al termine della presente concessione il concessionario deve:
 - a) concordare con il Comune le modalità di conservazione e deposito degli atti relativi alla gestione;
 - b) consegnare al Comune tutti gli impianti esistenti sul territorio in piena efficienza e manutenzione. Gli impianti come forniti e collocati, si intendono, con la collocazione, ceduti al Comune senza corrispettivo di alcun compenso o indennità;
 - c) consegnare al Comune gli archivi informatici e le banche dati aggiornate in formato TXT o EXCEL, con descrizione dei tracciati record.
 - 10) Tutte le spese e oneri concernenti il funzionamento dell'ufficio e la sua gestione sono ad esclusivo carico del concessionario. I modelli e gli stampati da esso utilizzati devono recare le seguenti diciture: "denominazione ditta - concessionario del servizio imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Valdagno", ovvero "denominazione ditta - concessionario del servizio tassa occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di Valdagno".
 - 11) Il concessionario è obbligato pure a provvedere a proprie cura e spese a tutto il personale occorrente per assicurare il buon funzionamento del servizio, assolvendo gli obblighi inerenti la sicurezza dello stesso nonché onorando tutte le assicurazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.

- 12) Il concessionario all'inizio della gestione, per dare continuità e garantire la maggiore efficacia al servizio, è obbligato ad assumere il personale addetto al servizio stesso in forza presso il precedente gestore, a condizioni contrattuali non peggiorative. Il concessionario, deve segnalare al Comune, ad ogni successivo cambiamento, il personale incaricato per l'espletamento del servizio, che deve avere il consenso del Comune, il quale ha la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione. Il personale deve essere provvisto di tessera di riconoscimento vistata dal Comune.
- 13) L'Ufficio di Polizia Locale, compatibilmente con le proprie esigenze, può fornire assistenza sia in occasione di mercati e fiere che ogni qualvolta si renda necessario a richiesta dell'Ufficio Tributi.

Art. 14 - Gestione del servizio: norme particolari per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Il concessionario può ricevere pagamenti, sia per l'imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale, attenendosi alle tariffe in vigore, fermo restando la successiva ripartizione contabile a seconda della tipologia del tributo: imposta sulla pubblicità o diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2) Il concessionario è inoltre obbligato a:
- a) assicurare l'affissione, negli appositi spazi, della propaganda di enti od associazioni non aventi finalità di lucro entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta;
 - b) timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario ben visibili da cui risulti la data d'inizio e quella di scadenza dell'affissione ed il nominativo del concessionario del servizio;
 - c) impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità permanente con le indicazioni relative al numero della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo ed alla scadenza di essa;
 - d) provvedere a proprie spese alla rimozione di tutti i manifesti esposti fuori dagli spazi all'uopo autorizzati o privi di regolare timbro di cui al punto b) attivando le procedure di legge per il recupero dell'evasione dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni e segnalando contestualmente il fatto al Comune;
 - e) provvedere per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, ad applicare una maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione;
 - f) segnalare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali danni subiti agli impianti pubblicitari;
 - g) effettuare gratuitamente le affissioni previste dall'art. 20 dell'apposito regolamento e quelle relative ai manifesti, avvisi, comunicati ecc di qualsiasi natura, richiesti nell'interesse dell'amministrazione comunale; sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare alla ditta un preavviso di almeno tre giorni lavorativi per la programmazione di questa tipologia di affissioni, specificando nel preavviso altresì il numero di fogli da affiggere;
 - h) provvedere, per tutta la durata della concessione, a sue cure e spese, alla manutenzione ordinaria, straordinaria e conservazione degli impianti pubblicitari esistenti ed eventualmente alle nuove installazioni.

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni e revoca

- 1) Il Comune è competente al rilascio - ed alla eventuale revoca in qualsiasi momento - di tutte le autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di tutte le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie e le autorizzazioni all'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario. Gli Uffici Comunali che

rilasciano le autorizzazioni o le concessioni devono trasmettere, entro breve termine, copia delle stesse al concessionario per la verifica e riscossione dei tributi oggetto della presente concessione e la rispondenza tra quanto realmente effettuato e quanto richiesto.

Art. 16 - Richieste di affissioni e pubblicità

- 1) Le richieste di affissione sono inoltrate dagli interessati direttamente al concessionario il quale vi provvede senza speciale autorizzazione salvo quelle di legge.
- 2) Le affissioni devono essere eseguite con la massima sollecitudine possibile compatibilmente con le esigenze di servizio e vengono effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerando il Comune.
- 3) Nessuna affissione può essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti, ove previsto.
- 4) I reclami degli utenti riguardanti le affissioni, si ritengono validi solo dal giorno in cui sono prodotti.

Art. 17 - Servizi gratuiti

- 1) Il concessionario si impegna a provvedere a proprie spese ed in esenzione da qualsiasi diritto a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione è resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del Dec. Leg.vo n. 507/93, nonché a tutte le affissioni riguardanti iniziative promosse dal Comune stesso.
- 2) Nei casi di esenzione al concessionario non compete alcun rimborso di spesa.

Art. 18 - Vigilanza e controlli

- 1) Il concessionario è tenuto a sottoporsi in qualsiasi momento a tutti i controlli amministrativi, contabili, statistici e tecnici che il Comune crede di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli vengono richiesti.

Art. 19 - Infortuni e danni: responsabilità del concessionario

I. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che occorre a persone e a cose, derivante dalla propria attività di gestione o causato per colpa del personale addetto al servizio, sollevando in tal modo il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale. Resta pertanto a carico del concessionario il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno.

II. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia di assicurazione di primaria importanza, dandone comunicazione al Comune.

Art. 20 - Penalità

- 1) Il Comune, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, previa contestazione con lettera raccomandata, applica una o più penali da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di legge. Il concessionario può presentare eventuali giustificazioni motivate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

- 2) Qualora il concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi impianti, incorre nella penalità di euro 25,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo.
- 3) Per ogni manifesto senza la dicitura prescritta dal precedente art. 14, il concessionario incorre nella penalità di euro 50,00.
- 4) Per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri richiesti dal Comune, il concessionario incorre nella penalità di euro 250,00 al giorno.
- 5) In caso di ritardo nel versamento dell'incasso, oltre agli interessi legali, è applicata per ogni giorno di ritardo la penale di euro 500,00.
- 6) In tutti i casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle disposizioni di legge ovvero in caso di giustificate lamentele da parte dell'utenza, il Comune intima al concessionario di adempiere alle disposizioni violate ovvero di fornire adeguate giustificazioni per sanare la situazione di inadempienza tramite diffida eseguita con lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo telegramma.
- 7) Il concessionario deve ottemperare a quanto intimato dal Comune ai sensi del comma precedente entro 10 (dieci) giorni. Il Comune, sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di applicare una penalità da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. In caso di violazione di obblighi assunti o di disposizioni di legge che prevedono adempimenti materiali, trascorsi i 10 (dieci) giorni, è facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al concessionario.
- 8) L'importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese deve essere versato alla tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione su semplice richiesta e, se l'ammontare della cauzione non è sufficiente a coprire dette somme, il Comune può altresì riscuotere quanto di propria spettanza utilizzando il procedimento esecutivo previsto al R.D.

Art. 21 – Decadenza

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza della gestione del servizio oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 1, del D.M. 11.09.2000, n. 289, anche qualora venga rilevata la falsità dell'attestazione di cui al precedente art. 3 nel corso della gestione.
- 2) Salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15, del D.M. 11.09.2000, n. 289, e fatte salve le ulteriori responsabilità, il concessionario è ritenuto responsabile di ogni danno conseguente alla decadenza stessa e il Comune può promuovere la relativa azione di risarcimento del danno.

Art. 22 - Controversie

- 1) Per tutte le controversie che possono sorgere tra il Comune e il concessionario del servizio, nell'applicazione del contratto e/o del presente capitolato sia durante la concessione come al suo termine, si elegge il Tribunale di Vicenza quale foro di esclusiva competenza.

Art. 23 - Spese

- 1) Tutti gli oneri e le spese del contratto dirette ed indirette, e quelle ad esso successive o conseguenti, nessuna esclusa, per l'esecuzione della presente concessione, sono di esclusivo carico del concessionario.
- 2) Il contratto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella - allegato B - di cui al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di atto relativo la concessione di imposte e tasse.

Art. 24 – Norme finali

- 1) Per tutto quanto non specificatamente previsto agli articoli precedenti si fa espresso rinvio alle disposizioni (legislative, regolamentari, ministeriali, tariffarie, etc.) sopra richiamate nella loro interezza, nonché ad ogni altra norma applicabile in materia di concessione e gestione di un servizio pubblico di natura tributaria, per tutta la durata della concessione stessa.